Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 12 novembre 2026

INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO PER LA COPPIA UNITA CIVILMENTE DI ADOTTARE IL MAGGIORE D'ETÀ

L'adozione del maggiore d'età consente di dare riconoscimento giuridico a una relazione affettiva «che per qualità, intensità e ragionevole durata» ha «l'attitudine a riverberarsi sull'identità di adottando e adottanti». Pertanto, il divieto per la coppia unita civilmente di adottare la persona maggiore d'età lede in modo irragionevole e sproporzionato l'identità sia dell'adottando sia degli adottanti.

È quanto si legge nella sentenza numero 195, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 294, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che anche i componenti di un'unione civile possano adottare la medesima persona.

La Corte ha riconosciuto che il divieto di essere adottati da più persone, salvo che si tratti di coniugi, risponde all'esigenza di evitare la moltiplicazione dei vincoli di filiazione adottiva con persone fra loro estranee. Tuttavia, ha ritenuto che, per garantire una simile esigenza, non sia necessario imporre, a chi abbia intessuto una relazione personale con entrambi i componenti dell'unione civile, la scelta di farsi adottare da uno solo dei due.

L'esame della legge numero 76 del 2016 dimostra, infatti, che l'unione civile è costitutiva di uno status che ha «natura familiare» e al quale «può […] ben associarsi un unico status di figlio adottivo». In particolare, benché la richiamata legge avesse escluso la filiazione rispetto alle unioni civili, la successiva evoluzione dell'ordinamento – che ha visto il riconoscimento di vincoli di filiazione con il genitore intenzionale di una coppia omoaffettiva – ha reso giuridicamente non

giustificabile assumere l'incompatibilità tra l'unione civile e il sorgere di un vincolo di filiazione.

Ne deriva la sproporzione dell'estensione del divieto di cui all'articolo 294, secondo comma, del codice civile alla coppia unita civilmente, dato che lo scopo della norma può essere raggiunto riconoscendo che all'unico status di coppia corrisponde un unico status di figlio adottivo.

In definitiva, secondo la Corte, «in presenza del consenso di tutti i richiedenti l'adozione, nonché degli assensi stabiliti dalla legge, non sussistono controinteressi che, in una logica di bilanciamento, si oppongano alla tutela dell'identità personale, il che palesa l'irragionevole e sproporzionata lesione che essa subisce».

Roma, 12 novembre 2026